

- 3) L'articolo 44 della direttiva 2004/18, letto in combinato disposto con l'articolo 48, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva e con il principio di parità di trattamento degli operatori economici sancito all'articolo 2 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che non consente a un operatore economico, che partecipi singolarmente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, di fare affidamento sull'esperienza di un raggruppamento di imprese, di cui abbia fatto parte nell'ambito di un altro appalto pubblico, qualora non abbia effettivamente e concretamente partecipato all'esecuzione di quest'ultimo.
- 4) L'articolo 45, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2004/18, che consente l'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a un appalto pubblico segnatamente se si è reso «gravemente colpevole» di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, deve essere interpretato nel senso che può essere applicato allorché l'operatore di cui trattasi si sia reso responsabile di una negligenza di una certa gravità, ossia una negligenza che può avere un'incidenza determinante sulle decisioni di esclusione, di selezione o di aggiudicazione di un appalto pubblico, e ciò a prescindere dalla constatazione di un comportamento doloso da parte di tale operatore.
- 5) L'articolo 44 della direttiva 2004/18, letto in combinato disposto con l'articolo 48, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva e con il principio di parità di trattamento degli operatori economici sancito all'articolo 2 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che consente a un operatore economico di fare affidamento su un'esperienza facendo valere contemporaneamente due o più contratti come un unico appalto, a meno che l'amministrazione aggiudicatrice abbia escluso siffatta possibilità in virtù di criteri connessi e proporzionati all'oggetto e alle finalità dell'appalto pubblico di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU C 431 dell'1.12.2014.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 maggio 2017 — RFA International, LP/Commissione europea

(Causa C-239/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Dumping — Importazione di ferrosilicio originario della Russia — Rigetto delle domande di restituzione di dazi antidumping pagati)

(2017/C 213/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: RFA International, LP (rappresentanti: B. Evtimov, advokat, E. Borovikov, avocat e D. O'Keeffe, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, P. Němečková e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La RFA International LP è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 270 del 17.8.2015.